

- b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;
- c) il legname è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.
- Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

Articolo 13

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente

1. Tutte le partite di vegetali specificati e di legname specificato, introdotte nell'Unione da un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte a un meticoloso controllo ufficiale al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione ⁽¹⁾.
2. I metodi d'ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle branche dei vegetali. Tale ispezione comprende, se opportuno, un campionamento distruttivo mirato.

Articolo 14

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

